

**PROTOCOLLO**  
**PER LA SOSTITUZIONE DELLE UDIENZE CIVILI**  
**MEDIANTE DEPOSITO DI NOTE DI TRATTAZIONE**  
**SCRITTA**

**art. 127-ter c.p.c.**

Visti gli art. 127, 127-bis e 127-ter cpc come modificati e/o introdotti dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;

premessso

che l'art. 127, al terzo comma, prevede che *«Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte»;*

che l'art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi) stabilisce che: *«Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati»;*

che l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) così dispone: *«L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se*

*ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti»;*

che tra i due modelli disciplinati dagli artt. 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c. viene di fatto privilegiato quest'ultimo presso il Tribunale di Reggio Calabria, anche in ragione di problematiche di natura tecnica che rendono difficoltosa la trattazione dall'ufficio giudiziario di udienze da remoto;

che, al fine di garantire l'applicazione del modulo di cui all'art. 127-*ter* c.p.c. con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, è opportuno individuare soluzioni condivise tra la Magistratura e l'Avvocatura, anche sulla scorta dell'esperienza maturata durante il vigore della legislazione emergenziale;

tanto premesso, si conviene quanto segue

### **A. Ambito di applicazione**

Le udienze del procedimento ordinario di cognizione anteriore all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia che possono essere sostituite con il deposito di note scritte *ex art. 127-ter* c.p.c. sono di regola quelle calendarizzate o da calendarizzare per lo svolgimento delle seguenti attività:

-) udienze di prima comparizione, purché tutte le parti siano costituite ed in considerazione della natura del contenzioso non ci sia in concreto spazio per l'interrogatorio libero delle parti (ad es. cause in materia di contratti bancari e contratti di finanziamento);

- ) decisione sulle richieste istruttorie;
- ) giuramento del CTU;
- ) adempimenti successivi al deposito di CTU;
- ) trattative di bonario componimento;
- ) precisazione delle conclusioni.

Le udienze del nuovo procedimento ordinario di cognizione che possono essere sostituite con il deposito di note scritte *ex art. 127-ter* c.p.c. sono in linea di massima le seguenti:

-) l'udienza di giuramento del CTU e l'udienza fissata per gli adempimenti successivi al deposito della CTU;

- ) l'udienza di rimessione della causa in decisione;
- ) l'udienza *ex art. 281 sexies* c.p.c. nuovo testo.

La prima udienza del nuovo rito non è di regola compatibile con la trattazione scritta, essendo prevista la comparizione personale delle parti.

Non può tuttavia escludersi l'adozione delle modalità di cui all'art. 127-*ter* c.p.c. qualora tutte le parti siano costituite ed in ragione dell'oggetto e della natura della causa sia superfluo l'interrogatorio libero delle parti, anche avuto riguardo alle richieste dei procuratori.

## **B. Il decreto *ex art. 127-ter* c.p.c. e le note di trattazione scritta**

Ai fini dell'applicazione del modulo di cui all'art. 127-*ter* c.p.c., i magistrati depositeranno con congruo anticipo (e comunque nel rispetto del comma 2) il decreto, nel quale sarà espressamente indicato il giorno entro il quale dovranno essere depositate le note di trattazione scritta.

Alle parti sarà concesso, salve particolari ragioni di urgenza, un termine non inferiore a quindici giorni, dalla comunicazione del provvedimento, per il deposito delle note ed esse avranno la facoltà di presentare entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento istanza di trattazione orale, sulla quale si provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro i cinque giorni successivi, se ne ricorreranno le condizioni, fatto salvo il caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti.

I difensori depositeranno in via telematica nei termini assegnati le note scritte - da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), per renderne agevole l'individuazione da parte della cancelleria - contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

Le note suindicate dovranno sempre essere presentate, anche quando si limitino a richiamare gli scritti difensivi già depositati. Le note di che trattasi non sono infatti mai sostitutive degli scritti difensivi previsti dal codice di rito, per cui il termine concesso per il deposito delle stesse non sostituisce i termini, previsti dal codice o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi.

Se le note saranno depositate da parte di una sola o di alcune delle parti, la causa verrà riservata per la decisione anche sulle istanze, sulle eccezioni e sulle richieste già formulate da tutte le parti nei rispettivi atti difensivi.

Se nessuna delle parti depositerà le note, si procederà ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 4, c.p.c..

Non sarà redatto alcun verbale di "trattazione scritta".

Il giudice, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, adotterà il provvedimento con il quale deciderà sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero

trattenendo la causa per la decisione, con indicazione dei termini per il deposito di scritti difensivi finali.

Il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti.

Dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza decorreranno per le parti i termini assegnati nel medesimo provvedimento (ad es. per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche).

### **C. Cause fissate per la discussione orale**

Per le cause fissate per la discussione orale, alle quali si applica l'art. 281-*sexies* c.p.c., nel caso di sostituzione dell'udienza secondo il modulo di cui all'art. 127-*ter* c.p.c., oltre al termine per le note di trattazione scritta dovrà essere sempre concesso alle parti un altro e diverso termine, non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza sostituita, per il deposito di note conclusive.

### **D. Cause fissate per il giuramento del CTU**

Nel caso in cui venga disposto che il giuramento del CTU si svolga in modalità cartolare, il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, dovrà prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico entro la data fissata nell'ordinanza o nel verbale che dispone CTU.

Nel provvedimento di nomina dovrà essere indicato il termine assegnato al consulente tecnico d'ufficio per il deposito della dichiarazione recante il giuramento di rito secondo il modello riportato in calce allo stesso provvedimento.

Dovrà, ancora, invitarsi il CTU a fissare la data di inizio delle operazioni peritali entro un termine massimo all'uopo specificato e a darne sempre comunicazione scritta alle parti, anche nel caso in cui l'inizio delle operazioni peritali venga indicato nella stessa dichiarazione di giuramento.

Dovrà, inoltre, concedersi al C.T.U. termine a far data dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione alle parti costituite della relazione, da inviare in forma digitale; alle parti termine dalla data di ricezione della relazione per trasmettere al consulente le proprie osservazioni; al C.T.U. termine per il deposito telematico della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse. Le parti andranno facultate alla nomina di propri consulenti fino all'inizio delle operazioni peritali.

Le parti potranno infine avanzare, con apposita istanza da depositare in via telematica (preferibilmente entro il termine assegnato al CTU per il giuramento di rito) eventuali richieste di modifica/integrazione dei quesiti formulati nel provvedimento.


Nel caso in cui il CTU non accetti l'incarico ovvero non depositi la dichiarazione di giuramento nel termine concesso, il Giudice valuterà se disporre la surroga, indicando i nuovi termini, con comunicazione del relativo provvedimento alle parti a cura della cancelleria.

In ogni caso, l'udienza per il prosieguo della causa potrà, a sua volta, essere sostituita dal deposito di note di trattazione scritta *ex art. 127-ter c.p.c.*

\*\*\*\*\*

Il presente protocollo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Reggio Calabria e del C.O.A. di Reggio Calabria.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Rosario Maria Infantino



Il Presidente del Tribunale  
Dott.ssa Maria Grazia Arena

